



CRITERI E MODALITÀ PER L'ASSEGNAZIONE DEL CONTRIBUTO STATALE "REGIONALIZZATO" E DEL CONTRIBUTO REGIONALE ORDINARIO A SOSTEGNO DELL'ASSOCIAZIONISMO INTERCOMUNALE

1. SOGGETTI DESTINATARI CONTRIBUTO STATALE "REGIONALIZZATO"

Gli enti locali di seguito indicati sono i soggetti legittimati a presentare la domanda e a beneficiare del contributo in questione:

1.1 **le Unioni di Comuni** previste dall'art. 32 del D.Lgs n. 267/2000, costituite entro la data del 31.12.2020 per un periodo non inferiore a 10 anni che, alla data di richiesta del contributo, esercitano effettivamente funzioni o servizi comunali conferiti senza limiti temporali di durata e le seguenti **funzioni fondamentali e servizi comunali per conto di tutti i comuni associati**:

1.1.1 almeno tre funzioni fondamentali se l'Unione associa oltre il 50% di comuni "obbligati"

1.1.2 almeno due funzioni fondamentali oltre a 1 servizio comunale a scelta tra: *personale, servizi informatici, C.U.C., controllo di gestione, SUAP, gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali, trasporto scolastico, mensa scolastica*, se l'Unione associa fino al 50% di comuni "obbligati".

Non sono ammesse a contributo le Unioni di comuni che si trovano nelle seguenti condizioni:

- sono costituite, ai sensi dell'art. 32 del TUEL, all'interno degli ambiti territoriali di cui all'art. 3, c. 1, della L.R. 40/2012.

- hanno avviato le procedure di liquidazione e la revoca delle funzioni/servizi con decorrenza nel corrente anno, a seguito di delibera di scioglimento approvata dai Comuni associati.

1.2 **le Unioni montane** che siano state delegate dai Comuni ad esse appartenenti a svolgere per un periodo non inferiore a 5 anni nel rispetto del livello minimo demografico associativo di 5.000 abitanti o inferiore purché la funzione sia esercitata per conto di **almeno 3 comuni**, funzioni o servizi comunali attivati entro la data del 31/12/2020 e almeno una funzione fondamentale effettivamente ed integralmente esercitata alla data di presentazione della domanda di contributo.

2. REQUISITI PER L'ACCESSO AL CONTRIBUTO

Le Unioni di Comuni e le Unioni montane possono accedere al contributo statale "regionalizzato" se presentano i requisiti e le condizioni di seguito indicate:

2.1 rispettano il **limite demografico minimo associativo** dei 5.000 abitanti. Tale limite, ai sensi dell'art. 3, c. 1, L.R. 18/2012, è derogabile:

- fino a 4.500 abitanti, nel caso di Unioni di comuni esistenti a causa di modificazioni territoriali o per recessi di uno o più comuni dall'Unione.

La dimensione associativa minima dei 5.000 abitanti è prevista anche per le Unioni montane che siano state delegate a svolgere funzioni con la stipula di apposita convenzione da parte dei Comuni ad esse appartenenti, con riferimento alla popolazione dei Comuni che hanno conferito l'esercizio associato delle funzioni e servizi comunali all'Unione montana. La dimensione minima associativa può essere derogata nel caso in cui le funzioni siano conferite all'Unione montana da almeno **tre** comuni appartenenti all'area montana e parzialmente montana.

2.2 **l'esercizio effettivo e integrale**, per le Unioni di Comuni art. 32 TUEL, di almeno tre funzioni fondamentali o di 2 funzioni fondamentali e un servizio comunale a scelta, come specificato al precedente punto 1.



15a6be47



L'esercizio effettivo ed integrale delle funzioni fondamentali individuate dall'art. 19, c. 1, della L. 135/2012 esclude quelle indicate alle lettere c), f), l), l bis) e precisamente:

- c) catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute allo Stato dalla normativa vigente;
- f) l'organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e la riscossione dei relativi tributi;
- l) tenuta dei registri di stato civile e di popolazione e compiti in materia di servizi anagrafici nonché in materia di servizi elettorali, nell'esercizio delle funzioni di competenza statale (funzione esclusa dall'obbligo di gestione associata);
- l bis) servizi in materia statistica.

2.3 l'esercizio effettivo e integrale, per le Unioni montane di cui alla L.R. 40/2012, di almeno una funzione fondamentale tra quelle indicate all'art. 19, c. 1, della L. 135/2012 con esclusione delle funzioni indicate alle lettere c), f), l), l bis) e precisamente:

- c) catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute allo Stato dalla normativa vigente;
- f) l'organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e la riscossione dei relativi tributi;
- l) tenuta dei registri di stato civile e di popolazione e compiti in materia di servizi anagrafici nonché in materia di servizi elettorali, nell'esercizio delle funzioni di competenza statale (funzione esclusa dall'obbligo di gestione associata);
- l bis) servizi in materia statistica.

Ai fini dell'accesso, ad esclusione delle funzioni/servizi di nuovo conferimento, l'esercizio effettivo delle funzioni fondamentali e dei servizi comunali da parte dell'Unione di Comuni/Montana, è comprovato dagli impegni di spesa corrente risultanti dal conto consuntivo 2020 dell'Ente medesimo.

2.3.1 la durata della gestione associata, da parte dell'Unione montana, non potrà essere inferiore ai **cinque anni**, anche in caso di rinnovo della delega.

3. DETERMINAZIONE CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEL CONTRIBUTO

Le risorse finanziarie statali destinate al sostegno dell'associazionismo intercomunale sono ripartite nella misura dell'80% a favore delle Unioni di Comuni e del 20% alle Unioni montane.

I criteri per l'assegnazione del contributo statale "regionalizzato", destinato a sostenere le Unioni di Comuni e le Unioni montane nelle spese di funzionamento per l'esercizio associato di una pluralità di funzioni e servizi ad esse affidati dai Comuni, sono così determinati:

3.1 Per le Unioni di comuni:

3.1.1 una quota, pari al **30%** dell'ammontare del fondo, è attribuita in ragione delle **spese** riferite alle funzioni/servizi effettivamente gestiti in forma associata alla data di scadenza del bando, impegnate nel Bilancio dell'Ente nell'esercizio 2020 e certificate a firma del rappresentante legale e del responsabile del servizio finanziario.

Ai fini del contributo si computano le spese sostenute per l'esercizio di funzioni/servizi trasferiti all'Unione da parte di **tutti i comuni aderenti alla forma associativa** ed effettivamente gestiti con carattere di continuità, alla data di scadenza del bando, e con **impegni di spesa a carico del solo bilancio della forma associativa**, senza che residuino in capo ai Comuni attività e compiti riferibili alla stessa funzione.

Non sono ammesse a finanziamento le spese relative a:

- organi istituzionali della forma associativa;
- strutture residenziali e di ricovero per anziani;
- funzioni di competenza statale (anagrafe, stato civile);
- sanzioni amministrative per violazione al codice della strada (artt. 142 e 208 del D.Lgs n. 285/92) trasferite ai Comuni;



15a6be47



- funzione di cui alla lett. f) del c. 1 art. 19 D.L. 95/2012 (l'organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e la riscossione dei relativi tributi);
- servizi/funzioni affidati all'Unione mediante convenzione, sebbene richiamati dallo statuto;
- servizi/funzioni esercitati in convenzione con altri comuni non associati, nel caso in cui l'Unione non risulti ente capofila responsabile dell'esercizio associato.

Il trasferimento dell'esercizio delle funzioni fondamentali non dovrà avere limiti temporali di durata.

Contestualmente alla richiesta di contributo, le Unioni di Comuni sono tenute a trasmettere una copia del prospetto delle spese di bilancio per Missioni-Programmi-Macroaggregati-Spese correnti – Impegni-Esercizio finanziario 2020 unitamente a quello relativo ai Comuni di appartenenza.

3.1.2 una quota, pari al **70%** del fondo, è attribuita in ragione dei seguenti fattori:

a) Entità demografica dell'Unione (popolazione dati Censimento 2011).

Il punteggio da attribuire a tale fattore, nel rispetto del limite demografico minimo di cui all'art. 3, c. 1, L.R. 18/2012 e delle dimensioni associative che consentono maggiore efficienza nell'esercizio delle funzioni (vedasi punto 3.2 del PRT), è così definito:

da 5.000 a 10.000 abitanti	2 punti
da 10.001 a 20.000 abitanti	3 punti
da 20.001 a 30.000 abitanti	2 punti
oltre 30.000 abitanti	1 punto

b) Numero di Comuni associati.

Il punteggio da attribuire a tale fattore è così definito:

Unioni costituite da 2 Comuni	1 punto
Unioni costituite da 3 a 5 Comuni	2 punti
Unioni costituite da oltre 5 Comuni	3 punti

A cui si aggiunge:

Unioni costituite da almeno il 51% da Comuni obbligati	3 punti
--	---------

c) Dimensioni associative dell'Unione con riferimento ai valori demografici delle aree geografiche omogenee di cui all'art. 8, c. 3, della L.R. n. 18/2012:

- area ad elevata urbanizzazione: almeno 20.000 abitanti;
- area del basso Veneto: almeno 8.000 abitanti;
- area del Veneto centrale: almeno 10.000 abitanti.

Il punteggio da attribuire a tale fattore è definito in 2 punti.

d) Numero delle funzioni fondamentali gestite per conto di tutti i comuni associati, per le quali sia dimostrata l'effettività dell'esercizio con impegni di spesa a carico dei capitoli di bilancio dell'Unione.

Il punteggio da attribuire a tale fattore è definito in 1 punto per ciascuna funzione fondamentale ulteriore rispetto a tre funzioni fondamentali, ad esclusione di quelle indicate all'art. 19, c.1, del D.L. 95/12 lett. c, f, l, l bis, per le quali risultino impegni di spesa a carico del bilancio dell'Unione. La finalità dell'indicatore consiste nel premiare le Unioni che gestiscono il maggior numero di funzioni fondamentali che comportano spesa a carico del bilancio dell'Ente.



15a6be47



e) Autonomia finanziaria dell'Unione rispetto al contributo regionale ordinario e statale "regionalizzato".

L'autonomia finanziaria dell'Unione rispetto ai contributi assegnati nell'anno 2020 per le spese di funzionamento per l'esercizio associato delle funzioni comunali, è calcolata sull'importo del contributo statale regionalizzato concesso l'anno precedente diviso per il totale degli impegni per spese correnti ammesse a finanziamento e riferite al bilancio dell'anno precedente. Si considera efficiente l'indicatore che è pari o inferiore alla media regionale. Sono escluse dal beneficio di tale variabile le Unioni di nuova istituzione o che non hanno beneficiato di tali contributi.

Il punteggio da attribuire a tale variabile è definito in 1 punto.

3.2 Per le Unioni montane:

3.2.1 una quota, pari al **50%** dell'ammontare del fondo, è attribuita in ragione delle spese correnti sostenute per l'esercizio associato di funzioni conferite dai Comuni di appartenenza ed esercitate alla data di scadenza del bando, impegnate nel Bilancio della corrispondente Unione montana nell'esercizio 2020 a cui le stesse siano subentrate nell'esercizio delle gestioni associate e certificate a firma del rappresentante legale e del responsabile del servizio finanziario.

Non sono ammesse a finanziamento le spese relative a:

- strutture residenziali e di ricovero per anziani;
- funzioni di competenza statale (anagrafe, stato civile);
- funzione fondamentale di cui alla lett. f) c.1 art. 19 D.L.95/2012;
- difesa del suolo e assetto del territorio;
- servizi che le U.M. sono tenute a gestire ai sensi della vigente normativa (es: miglorie pascolive, gestione dei beni silvo-pastorali, manutenzione strade silvo-pastorali, progettazione martellate...)

Le delibere di consiglio comunale che conferiscono l'esercizio della funzione fondamentale all'Unione montana devono chiaramente individuare i servizi che compongono la macro funzione e tali contenuti verranno confermati nel provvedimento di accettazione della delega da parte dell'Unione montana. In mancanza di tali previsioni, ai fini del contributo non saranno considerate ammissibili le spese riferite a deleghe indicate in modo generico.

Contestualmente alla richiesta di contributo, le Unioni montane sono tenute a trasmettere una copia del prospetto delle spese di bilancio per Missioni-Programmi-Macroaggregati - Spese correnti - Impegni-Esercizio finanziario 2020.

3.2.2 una quota, pari al **50%** del fondo, è attribuita in ragione del seguente fattore di aggregazione:

Numero di Comuni associati.

Il punteggio da attribuire a tale variabile è così definito:

Conferimento della funzione/servizio da un numero di Comuni inferiore al 50% degli appartenenti all'Unione montana	1 punto
Conferimento della funzione/servizio da un numero di Comuni pari o superiore al 50% degli appartenenti all'Unione montana	2 punti
Conferimento della funzione/servizio da tutti i Comuni appartenenti all'Unione montana	3 punti

Ai punteggi attribuiti a tale variabile si aggiunge:

Conferimento della funzione/servizio da almeno il 50% di Comuni obbligati rispetto al numero dei comuni deleganti la funzione	1 punto
---	---------



15a6be47



Si specifica che saranno valorizzati i conferimenti di funzioni/servizi per i quali risulti impegno di spesa a carico del bilancio dell'Unione montana.

4. DETERMINAZIONE REQUISITI DI ACCESSO E CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEL CONTRIBUTO REGIONALE ORDINARIO

Il contributo ordinario è finalizzato a sostenere le Unioni di Comuni e le Unioni montane nelle spese necessarie all'erogazione di funzioni e servizi comunali, con l'obiettivo di valorizzare l'efficacia della gestione associata in ragione del maggior grado di integrazione nell'esercizio delle funzioni conferite dai Comuni appartenenti alle stesse. L'ammontare delle risorse regionali destinato alle suindicate finalità viene attribuito nella misura del **60%** a favore delle Unioni di Comuni e per la restante quota alle Unioni montane. Nell'ottica di maggior semplificazione e uniformità di criteri, accedono al riparto del contributo ordinario le Unioni di Comuni e le Unioni montane individuate al punto 1 in possesso dei requisiti previsti al suindicato punto 2.

4.1 Nel caso delle **Unioni di Comuni** il contributo ordinario è così determinato:

4.1.1 una quota, pari al **30%** dell'importo destinato alle Unioni di comuni è distribuito in quota uguale fra tutti gli enti ammessi al riparto al fine di assicurare risorse utili per l'adozione di misure finalizzate a sostenere gli interventi per contenere gli effetti dell'emergenza epidemiologica da COVID 19;

4.1.2 la restante quota del **70%** è attribuita sulla base dei punteggi attribuiti ai seguenti fattori aggregativi:

a) **numero delle funzioni fondamentali, ulteriori a due, gestite per conto di tutti i comuni associati da almeno 5 anni**

Il punteggio da attribuire a tale fattore è definito in **2 punti** per ciascuna funzione fondamentale ulteriore a due, gestite da almeno 5 anni alla data di richiesta del contributo, ad esclusione di quelle indicate all'art. 19, c.1, del D.L. 95/12 lett. c), f), l), 1 bis), e per le quali risultino impegni di spesa a carico del bilancio dell'Unione.

b) **numero servizi strategici, gestiti per conto di tutti i comuni associati**

Il punteggio da attribuire a tale fattore è definito in 0,5 punti per ciascun servizio strategico (*personale, servizi informatici, C.U.C., controllo di gestione, SUAP, gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali, trasporto scolastico, mensa scolastica*) e per i quali risultino impegni di spesa a carico del bilancio dell'Unione. Saranno valorizzati in termini di punteggio i servizi che non rientrano nelle funzioni fondamentali gestite dall'Unione di comuni.

4.2 Nel caso delle **Unioni montane** il contributo ordinario è determinato sulla base dei punteggi attribuiti ai seguenti fattori aggregativi, escludendo l'attribuzione di una quota fissa in quanto le Unioni montane beneficiano di altre linee di finanziamento regionale di parte corrente:

a) **numero delle funzioni fondamentali, ulteriori alla prima di accesso, gestite per conto di tutti i comuni associati**

Il punteggio da attribuire a tale fattore è definito in **3 punti** per ciascuna funzione fondamentale ulteriore a quella di accesso, tra quelle indicate all'art. 19, c. 1, della L. 135/2012 con esclusione delle funzioni indicate alle lettere c), f), l), 1 bis), gestite al momento della richiesta del contributo per conto di tutti i comuni appartenenti all'Unione montana, per le quali risultino impegni di spesa a carico del Bilancio dell'Ente.



15a6be47



b) numero dei servizi comunali gestiti per conto di tutti i comuni associati

Il punteggio da attribuire a tale fattore è definito in **1 punto** per ciascun servizio comunale gestito per conto di tutti i comuni associati, per il quale risulti impegno di spesa a carico del Bilancio dell'Ente. Saranno valorizzati in termini di punteggio i servizi che non rientrano nelle funzioni fondamentali delegate in gestione associata all'Unione montana.

5. MODALITÀ DI CALCOLO DEI CONTRIBUTI

In applicazione ai parametri sopra indicati, si giungerà alla definizione dell'importo spettante a ciascuna Unione di Comuni e Unione montana a titolo di contributo ordinario e di contributo statale "regionalizzato" per il sostegno delle spese di funzionamento per l'esercizio associato di funzioni e servizi ad esse affidati dai Comuni nel modo seguente:

- 1) per la quota attribuita alle spese: proporzionalmente alle spese certificate e ammesse;
- 2) per la quota attribuita in base ai fattori, proporzionalmente al punteggio secondo il seguente calcolo: punteggio totale del singolo ente moltiplicato per il coefficiente derivante dalla divisione dell'importo a disposizione e il totale dei punteggi degli enti beneficiari.

L'ammontare del contributo risultante per le Unioni di comuni/Montane non potrà comunque superare l'ammontare delle spese sostenute e ritenute ammissibili.

6. PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE E RELATIVA DOCUMENTAZIONE

La richiesta del contributo ordinario e del contributo statale "regionalizzato" per l'anno 2020, a pena di esclusione, è compilata utilizzando esclusivamente i modelli di domanda allegati al presente bando e scaricabili dal sito istituzionale web della Direzione Enti Locali e Servizi elettorali (www.regione.veneto.it/web/Enti-locali). La domanda, sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell'Ente e dal responsabile del servizio finanziario, dovrà essere inviata, corredata della prevista documentazione, esclusivamente tramite PEC, all'indirizzo: entilocaliservizielettorali@pec.regione.veneto.it, entro il termine perentorio del **26 luglio 2021**, a pena di inammissibilità, contenente nell'oggetto la seguente dicitura: Contributo statale "regionalizzato" e ordinario, anno 2021.

A tale proposito si prega di fare particolare attenzione alle regole di invio stabilite dalla Giunta regionale (consultabili sul sito della Regione all'indirizzo <http://www.regione.veneto.it/web/affarigenerali/pec-regione-veneto>) con l'avvertenza che le istanze PEC presentate in maniera difforme da quanto stabilito verranno ripudiate e considerate come non presentate.

Alla domanda redatta sulla modulistica, **Allegato B** (per le Unioni di Comuni), e **Allegato C** (per le Unioni montane) al provvedimento regionale dovrà essere allegata, in formato PDF, la seguente documentazione:

Per le Unioni di Comuni:

1. copia dello statuto dell'Unione di Comuni aggiornato con le modifiche intervenute alla data di presentazione della domanda, con particolare riferimento alle funzioni fondamentali di cui all'art. 19, c. 1, del D.L. 95/2012 e alle disposizioni contenute nella L. 56/2014. Lo statuto inoltre dovrà stabilire i criteri per l'attribuzione delle risorse finanziarie, strumentali e umane da parte dei Comuni per lo svolgimento delle funzioni e la disciplina in caso di recesso di un comune o di scioglimento dell'Unione (qualora i medesimi statuti siano già stati trasmessi alla struttura regionale competente è sufficiente indicarne gli estremi unitamente alla dichiarazione che non hanno subito variazioni);
2. copia conforme della delibera consiliare dei Comuni in caso di nuova adesione o di trasferimento della funzione o del servizio all'Unione e relativa delibera di accettazione da parte del competente organo dell'Unione di Comuni;



15a6be47



3. copia del prospetto delle spese di bilancio per Missioni-Programmi-Macroaggregati -Spese correnti – Impegni-Esercizio finanziario 2020 dell’Unione dei Comuni e dei Comuni ad essa associati;
4. per le nuove funzioni fondamentali oggetto di esercizio associato è richiesta un’attestazione dei Comuni comprovante lo svolgimento integrale della funzione da parte dell’Unione.

Per le Unioni montane:

1. copia conforme degli atti di costituzione dell’Unione montana nell’esercizio associato delle funzioni e dei servizi comunali (se non già trasmessi alla Direzione EE.LL.);
2. copia conforme delle delibere consiliari dei Comuni di conferimento all’Unione montana di nuove funzioni o servizi, o di proroga delle stesse, da gestire in forma associata e relative delibere di accettazione da parte del competente organo dell’Unione montana;
3. attestazione da parte dei Sindaci dei Comuni di conferimento integrale della nuova funzione fondamentale dando indicazione precisa dei servizi che la compongono.

